Emilio Venturin
STUDIO DI CONSULENZA
FISCALE•TRIBUTARIA•DEL LAVORO•DIREZIONALE

Ai Gentili Clienti
Loro Sedi

AUMENTO DELLE SANZIONI IN MATERIA DI LAVORO

La legge di Bilancio 2019 ha previsto, tra le altre cose, alcune rilevanti novità in ambito di vigilanza sul lavoro.

In particolare:

- **È prevista la possibilità di nuove assunzioni nell'Ispettorato Nazionale del Lavoro;**
- **Sono aumentate le sanzioni per quei datori di lavoro con dei lavoratori non in regola per violazioni delle norme in materia di interposizione di manodopera, appalto e distacco (anche internazionale), orario di lavoro e sul lavoro sommerso, raddoppiando le maggiorazioni per i datori di lavoro recidivi.**

L'obiettivo perseguito dal legislatore è rafforzare l'attività di contrasto del fenomeno del lavoro irregolare.

Le maggiorazioni trovano applicazione in relazione alle condotte poste in atto dal 1° gennaio 2019. Nella seguente tabella si riassumono le sanzioni per taluni comportamenti elusivi particolarmente ricorrenti in ambito lavoristico.

Maggiorazioni e decorrenze	**Violazioni**
Aumento del 20% dal 1° gennaio 2019	**Lavoro nero**: • Da 1.800 a 10.800 euro per ciascun lavoratore irregolare sino a 30 giorni di lavoro effettivo; • Tra 3.600 euro e 21.600 euro da 31 e fino a 60 giorni di lavoro effettivo; • Da 7.200 euro a 43.200 euro oltre tale ultima soglia. In presenza di lavoratori stranieri irregolari o di minori le sanzioni subiscono un ulteriore aumento del 20%.
	Esercizio non autorizzato dell'attività di somministrazione (non si tratta più di ammenda, dopo la depenalizzazione, ad eccezione dell'utilizzazione dei minori in età non lavorativa ove è previsto anche l'arresto fino a 18 mesi) per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata lavorativa: 60 euro.
	Esercizio non autorizzato dell'attività di intermediazione e selezione di personale, somma compresa tra 900 e 4.500 euro o, se senza lucro, tra 300 e 1.500 euro.

<table>
<tr><td></td><td>Distacco transnazionale:
Tra 1.200 e 12.000 per chi circola su strada senza la documentazione richiesta;
Da 600 a 3.600 euro per inadempienze relative alla conservazione della documentazione;
Da 2.400 a 7.200 euro per inadempienze relative alla nomina dei referenti.</td></tr>
<tr><td></td><td>Orario di lavoro:
Durata massima dell'orario di lavoro settimanale (48 ore, intese come media, comprensive dello straordinario) e riposi settimanali (intesi come media in un periodo di 14 giorni): tra 120 e 900 euro, ma se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori o si è verificata in almeno 3 periodi di riferimento la sanzione sale a un importo compreso tra 480 e 1.800 euro o, se la violazione riguarda più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 5 periodi di riferimento gli importi, senza la possibilità del pagamento in misura ridotta, salgono, rispettivamente, a 1.200 e 6.000 euro;
Ferie annuali: tra 120 e 720 euro con maggiorazioni se la mancanza riguarda più di 5 lavoratori e si è verificata in 2 anni (da 480 a 1.800 euro) o a più di 10 dipendenti o si è verificata in almeno 4 anni (da 960 a 5.400 euro, senza la possibilità dal pagamento in misura ridotta);
Mancato riposo giornaliero: da 60 a 180 euro, ma da 360 a 1.200 euro se ci si riferisce a più di 5 lavoratori o, il tutto, si è verificato almeno 3 volte, o da 1.080 a 1.800 euro, senza ammissione al pagamento in misura ridotta se ci si riferisce a più di 10 o sia avvenuto almeno 5 volte.</td></tr>
<tr><td>Aumento del 10%
Dal 1° gennaio 2019</td><td>Violazioni sanzionate in via amministrativa o penale dal D.Lgs. 81/2008 (testo unico in materia di sicurezza sul lavoro).</td></tr>
<tr><td>Aumento del 20%
Dalla data del decreto</td><td>Altre disposizioni in materia di lavoro e di legislazione sociale, che saranno individuate dal Ministro del lavoro, con proprio decreto.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Le maggiorazioni sono raddoppiate se, nei 3 anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.</td></tr>
</table>

L'INL, con la circolare n. 2/2019, ha ricordato che le maggiorazioni trovano applicazione in relazione a condotte che si realizzano a partire dal 2019, tenendo presente che la collocazione temporale di condotte a carattere permanente va individuata nel momento in cui cessa la condotta stessa (ad esempio il mantenimento di un lavoratore "in nero" a cavallo tra il 2018 e il 2019 sarà soggetto ai nuovi importi sanzionatori).

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento in merito, cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti